

Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 27.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. A norma dell'art. 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1992 sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1991.

Art. 2

1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 575.379.000.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1992, è accertato in lire 1.054.652.006.146.

2. La differenza di lire 479.273.006.146 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1992 per la copertura delle seguenti spese:

- a) quanto a complessive lire 223.684.974.446 per il trasferimento all'esercizio finanziario 1992 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno, a norma di legge, nell'esercizio 1991, di cui lire 11.668.000.000 sono da considerarsi iscritte a tale titolo con la legge di approvazione del bilancio 1992 al cap. 31073 di spesa, la cui correlativa entrata al cap. 2599 è stata accertata e riscossa alla fine dell'esercizio 1991;
- b) quanto a lire 239.588.031.700 per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa, di cui si prevede la reinscrizione a norma dell'art. 83 della vigente legge regionale di contabilità e dell'art. 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (cap. 84100);
- c) quanto a lire 16.000.000.000, per il finanziamento di leggi regionali non approvate entro la fine dell'esercizio 1991 che, ai sensi dell'art. 19, comma cinque, della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli 80210 e 80230 del bilancio 1991.

Art. 3

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1992, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B:

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento	1.228.201.100.291	1.958.337.917.935
Variazioni in diminuzione	242.148.000.000	393.051.547.339
Variazione netta	986.053.100.291	1.565.286.370.596

Art. 4

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C:

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento	1.170.517.725.701	1.793.882.203.704
Variazioni in diminuzione	200.464.625.410	228.595.833.108
Variazione netta	970.053.100.291	1.565.286.370.596

2. Resta determinata in lire 16.000.000.000 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'Entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della Spesa, per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'art. 2 della presente legge.

Art. 5

1. Gli importi iscritti per l'anno 1992 nei fondi globali di cui all'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13, per effetto delle variazioni indicate nella tabella «D», sono così determinati:

- il fondo globale destinato alle spese correnti (Cap. 80210) in lire 5.383.000.000;
- il fondo globale destinato alle spese in conto capitale (Cap. 80230) in lire 119.000.000.000.

Art. 6

1. L'ammontare complessivo dei mutui autorizzati per lire 200 miliardi dall'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1992, è ridotto a lire 187,5 miliardi.

2. Per effetto delle variazioni indicate nella tabella «C», la tabella n. 5 annessa alla legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 è sostituita dalla tabella «E» allegata alla presente legge.

Art. 7

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale di contabilità, sono approvati gli allegati provvedimenti di variazione del bilancio di previsione 1992, dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:

- Istituto Regionale per le Ville Venete - IRVV (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 6 del 22 giugno 1992, concernente: «Prima variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 1992»);
- Azienda Regionale delle Foreste - ARF (deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 115 del 31 agosto 1992 concernente: «Riadozione proposta di assestamento al bilancio di previsione 1992», n. 114 del 31 agosto 1992 «Ratifica provvedimento presidenziale n. 533 dell'11 ago-

sto 1992 relativo a variazioni al bilancio di previsione 1992», n. 146 del 25 settembre 1992 «Ratifica provvedimento presidenziale n. 556 del 7 settembre 1992 relativo a variazioni al bilancio 1992» e n. 153 del 30 ottobre 1992 «Ratifica provvedimento presidenziale n. 612 del 28 ottobre 1992 relativo a variazioni al bilancio 1992»);

- Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agroalimentari di Thiene (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 65 del 7 luglio 1992, concernente «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992»);
- Ente di sviluppo agricolo del Veneto - ESAV (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 22 del 2 ottobre 1992, concernente: «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992»);
- Ente per la gestione del diritto allo studio universitario (ESU) di Verona (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 15 del 29 giugno 1992, relativa a «Assestamento di bilancio per l'esercizio 1992»).

2. È altresì approvata la deliberazione del Commissario straordinario dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto - IRSEV n. 46 del 5 novembre 1992, relativa a «Revoca della deliberazione n. 57 del 23 dicembre 1991 e approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992».

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 1992

Frigo

(Gli allegati di cui all'art. 7 della presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino ufficiale. Della uscita di detta pubblicazione verrà data comunicazione ai lettori con sufficiente anticipo, ndr).

Dal procedimento di formazione della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 27

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Vittorio Guillion Mangilli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 novembre 1992, n. 31/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 novembre 1992, dove ha acquisito il n. 234 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 12 novembre 1992;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 novembre 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Mirco Marzaro, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 novembre 1992, n. 9027;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 24 novembre 1992;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 dicembre 1992, n. 1460/27707, ha trasmesso con osservazioni, copia della deliberazione legislativa munita del visto ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, col consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Strutture amministrative regionali competenti:

- Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria;
- Dipartimento per il bilancio, il controllo di gestione e il credito.